

Migranti e diritti

“Quali diritti?”

Fondazione della Memoria della Deportazione

Milano, 5 marzo 2010

Il tipo di approccio

- Non si tratta di un approccio didattico immediato
- Riflessioni su un esperimento di lavoro sulla multiculturalità
- La necessità di una “cassetta degli utensili”, anche se non immediatamente spendibili
- Il duro lavoro della mediazione didattica

Le ragioni

- L'Italia è divenuto un paese di immigrazione
- Verso una società multiculturale?
- Prudenza nell'uso dell'espressione "multiculturale"
- Introiezione da parte degli studenti di pregiudizi xenofobi
- La complessità dei problemi posti dalle migrazioni

Migranti e diritti. Quali diritti? (1)

Diritti di libertà classici: libertà di pensiero, di comunicazione, di circolazione, di proprietà, di scelta della propria occupazione, di associazione, più in generale di progettare la propria vita

Migranti e diritti. Quali diritti? (2)

I diritti di libertà tradizionali intesi come spazi di autonomia e tutela nei confronti dei poteri pubblici, assumono rilievo soprattutto in condizioni di irregolarità, nel momento dell'ingresso, nell'ambito di politiche penali, o nella dimensione lavorativa, come libertà economiche.

(A. Facchi, Questioni di principi, 16)

Migranti e diritti. Quali diritti? (3)

- Il diritto di avere diritti
- Il diritto di emigrazione/immigrazione
- I diritti collettivi e culturali

Migranti e diritti. Quali diritti? (4)

- Porre la questione dei diritti dei migranti equivale a porre il problema della natura delle democrazie
- Il problema non consiste solo nella maggiore o minore apertura delle frontiere e nel rispetto dei diritti fondamentali delle persone
- Il problema consiste nella capacità di coniugare uguaglianza e differenze

Diritti dei migranti

Aree di tensione

- Migrazioni / diritti umani / sovranità nazionale
- Problematici rapporti tra diritti individuali, collettivi, culturali
- La nozione di cittadinanza multiculturale
- Opposizione tra diversi modelli "liberali" o "comunitari"
- Tensione tra diritti delle donne e diritti delle culture, tra femminismo e multiculturalismo ecc.

L'articolazione dei contenuti

- Descrizione del fenomeno: aspetti quantitativi e qualitativi
- Politiche migratorie: regolazione degli ingressi, il permesso di soggiorno, Cpt-Cie, cittadinanza, accesso ai servizi, livelli di integrazione
- “Questioni di principi”: il diritto di emigrare e il diritto di essere accolti, il problema dei diritti culturali, il diritto di uscita, uguaglianza/differenze,

Alcuni aspetti quantitativi (1)

- Le presenze: 1/1/2009 4,6 milioni (500mila in più rispetto al 2008)
- Ridimensionamento degli irregolari 422mila
- Maggiore radicamento: 7 su 10 in Italia da almeno 5 anni e il 25% da almeno 11
- Età media 30-35 anni
- Fascia 20-34 anni 40-45% tra i regolari, 55-60% tra gli irregolari
- Tendenza alla ricomposizione delle famiglie

Alcuni aspetti quantitativi (2)

- Crescente femminilizzazione delle migrazioni
- 1/3 musulmani
- I primi 6 gruppi nazionali nel 2009
 1. Romania 772 migliaia
 2. Albania 438 migliaia
 3. Marocco 401 migliaia
 4. Cina 174 migliaia
 5. Ucraina 156 migliaia
 6. Filippine 119 migliaia

Gli aspetti quantitativi (3)

% stranieri sul tot della popol. 1/1/2008

- Spagna 11,6
- Germania 8,8
- GB 6,6
- Italia 5,8
- Francia 5,7
- Svezia 5,7

Questioni interpretative

- Il piano statistico sembra oramai essere abbastanza consolidato
- Necessità di riconoscere la pluralità di biografie e di percorsi (Lonni, 1)
- Dibattito sulle motivazioni:
 - Il paradigma economico: nesso migrazioni/sviluppo (Massey, 8)
 - Il paradigma del “diritto alla fuga” (Mezzadra, 6 e Palidda, 7)

Transnazionalismo

- I migranti mantengono rapporti relativamente sistematici e significativi con il proprio paese di origine e quello di nuovo insediamento
- Il migrante internazionale transita da una società all'altra
- Il migrante transnazionale vive simultaneamente in due società diverse

Politiche migratorie

(Studi e Attori sociali)

I problemi affrontati dalle politiche migratorie
(Einaudi, 2):

- Gestire gli ingressi dei lavoratori stranieri senza danneggiare i lavoratori autoctoni
- Controllare il numero degli ingressi (controllo frontiere) senza ledere i diritti umani (questione delle espulsioni)
- Promuovere integrazione senza chiedere un abbandono forzato delle culture di origine

I temi in discussione

1. Disciplina di ingresso per motivi di lavoro; effettiva regolazione e risposta alle esigenze del mercato
 2. Questione dell'irregolarità; reato di clandestinità, uso dell'espulsione
 3. Metodi di integrazione; diritto di voto
 4. Il diritto d'asilo: crescita delle richieste e criteri
 5. Controlli sui ricongiungimenti familiari
- (v. ISMU, XIV, 3)

Questioni “calde”

- Cpt e Cie
- Espulsioni
- Respingimenti in mare
- I luoghi di culto islamici
- Il “pacchetto sicurezza”
- Il reato di clandestinità
- L’obbligo di denuncia degli irregolari da parte di medici
- Il fenomeno della mixofobia

La legislazione italiana

- 1986: legge Foschi (943/86)
- 1990: Legge Martelli (39/90)
- 1992: Legge sulla cittadinanza (91/1992)
- 1998: Legge Turco-Napolitano (40/1998)
- 2002: Legge Bossi-Fini (189/2002)

v. Einaudi 2, Colombo-Sciortino 1 e 2

La cittadinanza

- La valutazione del modo con cui gli stranieri riescono a diventare cittadini italiani deve essere fatta alla luce del modo, estremamente generoso, con cui la cittadinanza italiana viene concessa anche ai lontani discendenti degli immigrati italiani.
- Il confronto mette in risalto la concezione etno-centrica della cittadinanza in Italia
- L'acquisizione per discendenza (*ius sanguinis*) e l'acquisizione per matrimonio (*ius conubii*) sono gli assi portanti della legge del 1992
- Confrontata con la legge precedente del 1912, mostra di avere rinforzato la predilezione per gli stranieri di origine italiana, stabilendo in modo esplicito un criterio di preferenza co-etnica

(v. Zincone 12 e 13 / Politiche migratorie)

Modelli di integrazione

- Dibattito sull'utilità dei modelli sia per la loro funzione descrittiva sia per la loro capacità di ispirare le politiche
- Pluralità di modelli
- Due modelli fondamentali con alcuni sottotipi:
 - Modello assimilazionista
 - Modello multiculturalista

Modello assimilazionista statalista

- Attribuzione universalistica di diritti riconosciuti all'individuo in quanto tale e non a gruppi e comunità
- Non include eccezioni al diritto comune, il riconoscimento di diritti collettivi, differenziati per le diverse minoranze.
- In ambito religioso accoglie principio di separazione tra lo Stato e le varie comunità di fede
- La Francia è il prototipo del modello assimilazionista e statalista.
- Politiche di integrazione orientate alla condivisione di valori pubblici comuni e al raggiungimento di una certa omogeneità culturale.

Modello assimilazionista societario

- Orientato al mercato, rappresentato dal caso degli Stati Uniti
- Il meccanismo dell'integrazione non è lo Stato ma sono il mercato e la società civile
- Caratterizzato da politiche pubbliche di azione positiva, rivolte ai gruppi svantaggiati, inclusi quelli di origine immigrata
- Apparentemente in contrasto con un modello assimilazionista puro rivolto agli individui
- In verità tali misure mirano a favorire uguali opportunità nell'accesso al lavoro e all'istruzione

Modello multiculturalista

- si basa sul riconoscimento dei diritti di gruppo e comunità.
- La forma più completa di riconoscimento dei diritti dei gruppi sarebbe la creazione di sistemi giuridici paralleli, che affiancano cioè quello statale.
- Ma, il riconoscimento ha assunto concretamente, almeno in tempi recenti e nel mondo occidentale, forme più moderate, ammette cioè accomodamenti ed eccezioni, piuttosto che sistemi giuridici distinti ed affiancati.

Modello multiculturalista sottotipo inclusivo statalista

- Olanda: concezione pluralista dello stato-nazione
- Sostegno attivo dello stato e delle autorità locali ai gruppi etnici e religiosi attraverso misure specifiche e mirate inclusa la concessione di spazi sui media, di scuole e insegnamenti dedicati.
- Il modello applicava agli immigrati la politica dei *pillars*, (conciliazione tra gruppi culturalmente diversi) ideata in passato per le minoranze nazionali
- Da principio questa strategia mirava a consentire il rimpatrio, e quindi aveva un'impronta esclusivista, si è poi trasformata in un'accettazione in patria delle nuove minoranze

Modello multiculturalista

sottotipo inclusivo societario

- Regno Unito: sostegno statale a gruppi culturali e religiosi relativamente più debole rispetto al caso olandese
- spesso definita «pluralista», ma si potrebbe più adeguatamente definire societaria
- orientato a tutelare l'integrità degli immigrati anche sotto il profilo culturale, a perseguire relazioni etniche eque, quindi anche interazioni pacifiche
- questa strategia riflette e vorrebbe riprodurre un clima di tolleranza diffuso in tutto il sistema

Modello multiculturalista sottotipo esclusivo

- Basato sulla strategia del lavoratore ospite (*guest worker* o *Gastarbeiter*),
- Combinazione di esclusione politica e isolamento culturale, da un lato, e di accesso a uguali diritti nella sfera socioeconomica dall'altro, all'interno di un progetto di migrazione a rotazione:
- Si importano immigrati, meglio se stagionali o frontalieri, meglio se non sempre gli stessi.
- Nella sfera culturale, agli immigrati e ai loro figli non viene chiesto di abbandonare la lingua madre, né la loro cultura perché si auspica che tornino nella patria di origine.
- Riferimenti classici Germania e Austria

Questioni di “principi”

- Quali obblighi hanno le democrazie liberali (o costituzionali) nei confronti dei migranti alla luce dei diritti umani e del diritto internazionale ?
- I filtri all'ingresso sono coerenti con principi di libertà e di uguaglianza ?
- Come conciliare il principio di uguaglianza e di rispetto delle differenze ?
- Come rispettare al tempo stesso i diritti delle comunità e quelli dell'individuo ?

Limitazione della sovranità nazionale

- I diritti umani producono principi vincolanti per gli stati sovrani
- Il modo con cui gli stati trattano i propri cittadini e di coloro che risiedono entro i confini nazionali non è più insindacabile
- Ormai il fatto che gli stati godano dell'autorità su tutti coloro che si trovano nei rispettivi territori, è stata delegittimata dal diritto internazionale.
- Le migrazioni transnazionali hanno un ruolo decisivo in questa messa in crisi della sovranità nazionale nella misura in cui richiamano in atto i diritti umani e pongono il problema di come debba essere definita l'appartenenza in un mondo caratterizzato da una politica sempre più deterritorializzata.

Funzione “specchio” delle migrazioni

- Le migrazioni svolgono una "funzione specchio" poiché rivelano le caratteristiche della società di origine e di quella di arrivo
- Ne consegue la denuncia dell'approccio riduzionistico riconducendo assunto dagli studi sulle migrazioni che vengono ricondotte solo a cause economiche e/o demografiche.
- Adottando il nuovo punto di vista le migrazioni mostrano la loro capacità di mettere in discussione le società che li ospitano mettendo in tensione i principi fondanti delle democrazie

Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo

■ **Articolo 13**

- 1. Ogni individuo ha diritto alla libertà di movimento e di residenza entro i confini di ogni Stato.
- 2. Ogni individuo ha diritto di lasciare qualsiasi Paese, incluso il proprio, e di ritornare nel proprio Paese.

■ **Articolo 14**

- 1. Ogni individuo ha diritto di cercare e di godere in altri Paesi asilo dalle persecuzioni.
- 2. Questo diritto non potrà essere invocato qualora l'individuo sia realmente ricercato per reati non politici o per azioni contrarie ai fini e ai principi delle Nazioni Unite.

■ **Articolo 15**

- 1. Ogni individuo ha diritto ad una cittadinanza.
- 2. Nessun individuo potrà essere arbitrariamente privato della sua cittadinanza, nè del diritto di mutare cittadinanza.

Le Convenzioni internazionali

- Convenzione di Ginevra 1951 sui rifugiati
- Convenzione internazionale per la protezione dei diritti di tutti i lavoratori immigrati e delle loro famiglie. (Adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite con la risoluzione 45/158 del 18 dicembre 1990)

I temi e i testi

- Il diritto di avere diritti (H. Arendt e S. Benhabib)
- Diritto di visita /diritto di ospitalità (I. Kant e S. Benhabib)
- Dovere di assistenza /giustizia distributiva globale (S. Benhabib)
- Principio di eguaglianza /pluralismo giuridico (A. Facchi e S. Moller Okin)
- Diritti delle donne /multiculturalismo (A. Facchi e S. Moller Okin)

Il problema delle differenze
Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea (2000)
Titolo III /Uguaglianza (1)

- **Articolo II- 80 Uguaglianza davanti alla legge:**
Tutte le persone sono uguali davanti alla legge.
- **Articolo II- 81 Non discriminazione**
- 1. È vietata qualsiasi forma di discriminazione fondata, in particolare, sul sesso, la razza, il colore della pelle o l'origine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le convinzioni personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, l'appartenenza ad una minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale.
- 2. Nell'ambito d'applicazione della Costituzione e fatte salve disposizioni specifiche in essa contenute, è vietata qualsiasi discriminazione in base alla nazionalità.

Il problema delle differenze
Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea (2000)
Titolo III /Uguaglianza (2)

- **Articolo II- 82 Diversità culturale, religiosa e linguistica**
- L'Unione rispetta la diversità culturale, religiosa e linguistica.
- **Articolo II- 83 Parità tra donne e uomini**
- La parità tra donne e uomini deve essere assicurata in tutti i campi, compreso in materia di occupazione, di lavoro e di retribuzione.
- Il principio della parità non osta al mantenimento o all'adozione di misure che prevedano vantaggi specifici a favore del sesso sottorappresentato.

I diritti culturali individuali

- Raramente i migranti chiedono diritti collettivi, cioè di quei diritti che nel dibattito multiculturalista sembrano più pericolosi per l'autonomia individuale.
- Il pluralismo multi-etnico europeo richiede principalmente, oltre ai tradizionali diritti liberali, politici e sociali, *diritti culturali individuali*.

Il pluralismo giuridico (1)

- La presenza di immigrati, delle loro famiglie e delle comunità provoca trasformazioni negli ordinamenti giuridici europei.
- Queste sono connesse all'appartenenza culturale o religiosa degli stranieri e interessa vari settori dei diritti positivi: costituzionale, amministrativo, familiare e penale.

(Facchi, Questioni di “principi”, 17)

Il pluralismo giuridico (2)

- L'eguaglianza nei diritti è espressa dalla formula «Tutti hanno diritto agli stessi diritti fondamentali»
- Nessuno deve essere discriminato nell'attribuzione o nel godimento di diritti liberali o sociali considerati «fondamentali» dall'ordinamento giuridico nazionale ed internazionale.
- Non istituire trattamenti differenziali in senso sostanziale può richiedere interventi dello Stato per eliminare quelle discriminazioni che di fatto si sono create e talvolta istituzionalizzate.
- Il fine non è quello di istituire trattamenti di favore, ma di attenuare quelli di sfavore

Diritti delle donne vs multiculturalismo ?

La Okin sostiene che:

- Se le donne non devono essere svantaggiate a causa del loro sesso dovrebbero avere la stessa opportunità degli uomini di vivere una vita gratificante e liberamente scelta.
- Il multiculturalismo sostiene che, nel contesto di democrazie liberali, le culture o i modi di vivere minoritari non sono sufficientemente protetti dal rischio di estinzione
- L'estinzione può essere provocata sia da politiche assimilazioniste sia dalla defezione dei membri della stessa comunità
- La maggior parte delle culture è patriarcale e molte delle minoranze culturali che rivendicano i diritti di gruppo sono più patriarcali delle culture in cui sono immerse
- Ne consegue che una politica di ispirazione multiculturali calpesta i diritti delle donne

4 casi basati sulle difese culturali

- Rapimento e stupro commessi dagli uomini delle tribù *hmong* (Laos), i quali sostengono che le loro azioni sono parte della pratica culturale dello *zij poj niani*, o "matrimonio per rapimento"
- Uxoricidio commesso da immigrati asiatici o mediorientali le cui mogli hanno commesso adulterio o hanno trattato il proprio marito in modo inadeguato
- Madri giapponesi o cinesi che hanno ucciso i propri figli e hanno poi tentato il suicidio, le quali affermano che, a causa del loro retroterra culturale, la vergogna per l'infedeltà del marito le ha spinte alla pratica, culturalmente assolta, del suicidio madre-figlio
- La clitoridectomia: soprattutto in Francia, ma non ancora negli Stati Uniti, perché la pratica è diventata illegale solo nel 1996.

Un tentativo di soluzione

(A. Facchi, Questioni di “principi”, 17)

- Il presupposto di una rivisitazione dei diritti di libertà e dei diritti sociali è una discussione pubblica dei loro contenuti attraverso il confronto tra differenti valori, bisogni, culture
- Nel caso delle donne la predisposizione di forme di coinvolgimento pubblico e di consultazione è particolarmente significativa come strumento di tutela della loro autonomia e dei loro interessi nei confronti delle comunità di appartenenza, di frequente dominate e rappresentate pubblicamente dalla componente maschile.
- Diritti di libertà, diritti sociali e diritti politici, intesi in senso ampio, si presentano come strettamente connessi. Un approccio fondato sull'integrazione tra vari diritti conduce a fare attenzione ad evitare che le pratiche comunitarie conducano ad un'esclusione di fatto da diritti sociali fondamentali come il diritto all'istruzione o quello alle cure sanitarie; a prestare attenzione affinché nell'ambito di servizi o istituzioni, pubblici o privati, come le scuole o gli ospedali, non si verifichino violazioni delle libertà individuali.